Città di Borgomanero

AREA TECNICA

TITOLO **3** CLASSE **8** FASCICOLO **832**

DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 e s.m.i. dal 1 gennaio 2024 al 31dicembre 2025

CIG: Z4B3D7D670

L'anno duemilaventiquattro, il giorno……..del mese di… ..... , in Borgomanero (No)

TRA

il Comune di Borgomanero, con sede in Corso Cavour n. 16 – C.F._____nella persona del dirigente dell'AREA TECNICA arch. Paolo Volpe,

E

la società_____con sede legale in Via_____-_____, P.IVA _____ e C.F. _____ – Legale Rappresentante _____, nato a _____ il _____, residente a _____in Via_____– C.F._____, che designa il Dott._____, specialista in ----------, soggetto idoneo al conferimento dell'incarico di cui al presente atto;
si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
Oggetto dell'incarico

Il Comune di Borgomanero affida alla società _____– con sede in_____- il **SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 e s.m.i.** per l'assolvimento di tutti i compiti che il Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. affida alla figura di medico competente.
L'incarico sarà espletato per conto della società_____, dal Dott. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____in Via_____, sulla base del piano sanitario dell'Ente e delle indicazioni fornite dal RSPP.
Le attività oggetto dell'incarico sono costituite, in sintesi, dalle attività connesse al ruolo di Medico Competente così come previste nel D.Lgs 81/2008 e precisate dagli art. 38-39-40-41-42 e da attività di consulenza globale per i problemi di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro precisate negli art. 25-29-35-45.

Art. 2
Prestazioni oggetto dell'incarico

La società, tramite il professionista designato, si impegna a svolgere la mansioni di Medico Competente secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e si prende carico di dare il suo supporto per l'assolvimento di tutti gli obblighi imposti dal citato decreto e successive modifiche e integrazioni.

Le attività da svolgere sono contemplate nella sezione V del D.lgs. 81/08 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 41, nel rispetto degli obblighi previsti all'art. 25 del medesimo D.lgs., da svolgersi per il personale di cui all'elenco allegato "A", debitamente distinto per profili professionali.
In particolare il Medico Competente dovrà assicurare le seguenti prestazioni professionali, che si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1) collabora con il Datore di Lavoro e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, alla valutazione dei rischi ed alla stesura del relativo documento di cui all'art. 25 del D. Lgs. n.81/2008, anche ai fini della programmazione, ove necessario della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori per la parte di competenza ed alla organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione ai rischi nonché le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale.

2) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici più avanzati. In particolare, la sorveglianza sanitaria comprende:

- visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita da Medico Competente, in funzione della valutazione del rischio. L'Amministrazione, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal Medico competente;
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio sulla idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio di mansione, al fine di verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- visita medica preventiva in fase pre-assuntiva al fine di verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- formazione/informazione per assenza di alcol e tossi dipendenza e screening tossicologico in occasione di lavoro come da normativa vigente, compreso alcol test su fiato (da effettuarsi a sorpresa sul posto di lavoro dal medico competente) sui dipendenti soggetti (nella misura di 1/3 ogni anno).

3) Allega gli esiti della visita medica alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 25 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato III del medesimo decreto e predisposta su supporto cartaceo e informatizzato, secondo quanto previsto dall'art. 53 del citato Decreto.

4) Esprime, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specificata:

- Idoneità
- Idoneità parziale, temporanea o permanente con prescrizioni e limitazioni;
- Inidoneità temporale
- Inidoneità permanente.

Nei casi di cui al precedente elenco, il Medico Competente esprime giudizio per iscritto dandone copia al Lavoratore ed al Datore di Lavoro.
Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea, vanno precisati i limiti temporali di validità. Avverso i giudizi del Medico Competente, ivi compresi quelli formulati in fase pre-assuntiva, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'Organo di Vigilanza territorialmente competente che dispone, eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio.

5) fornisce consulenza medica al datore di lavoro e comunica per iscritto al Datore di Lavoro per eventuali visite specialistiche, ed esami strumentali bioumorali prescritti in via straordinaria per il singolo lavoratore, al di fuori del programma generale di sorveglianza sanitaria.

6) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con la salvaguardia del segreto professionale presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina. Collabora con il Datore di lavoro alla istituzione di un registro dei lavoratori esposti ad eventuali agenti cancerogeni e biologici, dandone visione al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

7) alla cessazione del proprio mandato consegna all'Ente la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale.

8) alla cessazione del proprio mandato consegna al Lavoratore copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della stessa. L'Originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs.n.196/2003, da parte del Datore di Lavoro per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni normative.

9) fornisce al Lavoratore informazioni sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì a richiesta, informazioni analoghe ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

10) informa il Lavoratore interessato sui risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. n.81/2008, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria.

11) partecipa alle riunioni di cui all'art.35 del D.Lgs. n.81/2008 e comunica per iscritto in tale occasione, al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza

sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori.

12) visita gli ambienti di lavoro come disposto dall'art. 25 lettera a) del D.Lgs. n.81/2008, almeno una volta l'anno o a cadenza diversa non inferiore che stabilisce in fase di valutazione dei rischi; l'indicazione di una diversa periodicità deve essere comunicata al Datore di Lavoro per essere annotata nel Documento di Valutazione de Rischi.

Art. 3
Tempi e modalità di espletamento della prestazione

L'attività di cui al presente disciplinare ha la durata di mesi 24 decorrenti dal 1/01/2024.
La società, tramite il professionista designato, si obbliga ad eseguire tutte le attività così come descritte nel presente disciplinare.
Il Medico Competente dovrà prevedere gli orari di visita dei lavoratori dipendenti del Comune di Borgomanero, coincidenti con l'orario di lavoro svolto dalla genericità dei dipendenti che, fatte salve alcune eccezioni, è organizzato il lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17, il martedì ed il venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00.
Il Medico Competente provvederà a redigere un calendario sanitario con l'indicazione degli accertamenti periodici da effettuare ai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria comunicati dal Datore di lavoro per iscritto.
Il Medico Competente dovrà svolgere la propria attività coordinandosi con le indicazioni fornite dal Datore di lavoro e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Il Professionista dovrà svolgere la propria attività secondo le prescrizioni del presente disciplinare, effettuando le visite mediche presso locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e, comunque, laddove necessita la sua presenza per l'effettuazione delle prestazione richieste.

Art. 4
Compenso e modalità di pagamento

Il compenso previsto per l'esecuzione di tale incarico ammonta a:

a) €---------- (IVA esente ai sensi dell'art. 6 c. 10 L. 133 del 13/05/1999), per il servizio di sorveglianza sanitaria dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2025), che comprende anche eventuali interventi/uscite straordinarie e quanto sopra indicato;

b) **€ ----------** (IVA esente ai sensi dell'art. 6 c. 10 L. 133 del 13/05/1999) per le seguenti prestazioni stimate dal 1/01/2024 al 31/12/2025):
- Visite (stimate presunte n. 200) **prezzo offerto per visita:…….**
- Valutazione del rachide (stimate presunte n. 200) **prezzo offerto per visita:..……**
- Test visivo per videoterminalisti (stimati presunti n. 160) **prezzo offerto per visita:…….**
- Drug test (stimati presunti n. 40) **prezzo offerto per esame:…….....**
- Alcol test (stimati presunti n. 50) **prezzo offerto per esame:…….....**

Da effettuarsi, come da normativa vigente, nel periodo sopra indicato, sul personale in servizio oltre al personale che sarà assunto entro fine 2025.

L'importo di aggiudicazione, per la parte a corpo, è comprensivo di tutti gli oneri accessori, ed è pertanto omnicomprensivo e fisso; per la parte a misura è indicativo, sulla base del numero delle visite presunte. **La parte a misura sarà affidata sino alla concorrenza dell'importo.**
Oltre alla corresponsione del corrispettivo null'altro spetta alla società o al medico competente, a qualsiasi titolo, per le prestazioni di cui al presente disciplinare. Tutte le altre spese necessarie per l'adempimento degli obblighi di contratto sono a carico dello stesso.

Sono esclusi ulteriori esami particolari (audiometria, spirometria, ecc..) e di laboratorio che saranno effettuati presso gli ambulatori dell'ASL No sede di Borgomanero, il cui costo rimane di pertinenza dell'Amministrazione Comunale.

Art.5
Corresponsione dei compensi

Le somme per compensi dovute discernenti dal presente disciplinare, saranno corrisposte alla società incaricata a seguito di emissione di regolare fattura in formato elettronico secondo quanto disposto dal D.M. n. 55 del 03.04.2013. Al pagamento si procederà, in ogni caso, solo previa verifica del corretto svolgimento dell'incarico e riscontro delle attività effettivamente svolte, nonché dei risultati conseguiti. La liquidazione sarà effettuata sulla base della verifica del servizio reso e/o prestazioni effettivamente svolte, sulla base dell'importo offerto.
Il pagamento del corrispettivo avverrà previa acquisizione di DURC da cui non risulti alcuna irregolarità contributiva e relazione analitica delle attività svolte redatta dal Medico competente (visite mediche, esami strumentali, sopralluoghi, etc.).
Ai fini del pagamento del corrispettivo, la società dovrà comunicare, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare in detto conto.

Art. 6
Penali

Alla società sarà applicata una penale pari a € 100,00 (cento euro) nel caso di mancato rispetto di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente disciplinare e dal D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i., per fatti a questa imputabili fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere per le fattispecie più gravi o ripetute alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo di riferimento.
L'applicazione delle penali sarà preceduta da formale contestazione scritta dell'inottemperanza, alla quale il professionista avrà facoltà di presentare proprie controdeduzioni entro otto giorni dalla notifica delle contestazioni.
L'importo delle somme corrispondenti alle penali contestate ed alle spese relative all'eventuale esecuzione in danno, saranno trattenute direttamente sull'importo del corrispettivo dovuto.
Ai sensi dell'art. 1382 c.c., si prevede espressamente che in ogni caso l'applicazione delle penali non esclude la risarcibilità del danno ulteriore.

Art. 7
Recesso

Il recesso da parte della società, nella fase di esecuzione della prestazione, comporta per la stessa la perdita del diritto a qualsiasi compenso, salvo restando l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione Comunale per i danni provocati.
Ove il recesso dal contratto fosse dovuto a gravi e giustificati motivi, documentati e secondo valutazione dell'Amministrazione Comunale, sarà corrisposto alla società il corrispettivo dovuto in proporzione alla attività effettivamente espletata.

Art. 8

Tutela contro azioni di terzi

La società ed il medico competente assumono ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni eventualmente arrecati al Comune di Borgomanero e/o a terzi nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il presente contratto.

Art.9

Cauzione e spese

Prima dell'aggiudicazione definitiva l'aggiudicatario è obbligato a costituire la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 106 del D.lgs. 36/2023. La mancata costituzione della garanzia costituirà la decadenza dall'aggiudicazione.

Eventuali spese per la registrazione del presente sono a totale carico del professionista incaricato: registrazione, bolli, diritti di rogito, ecc.

Borgomanero, _____

Letto, approvato e sottoscritto

PER LA SOCIETA' INCARICATA

PER IL COMUNE DI BORGOMANERO
IL DATORE DI LAVORO DIRIGENTE
Arch. Paolo Volpe

ALLEGATO A
Elenco profili professionali del Comune di Borgomanero

1	DIRIGENTE TECNICO	ATE/VDT
3	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	VDT
1	OPERATORE	MXX
1	OPERATORE ESPERTO	MXX/MES
3	OPERATORE ESPERTO	MXX
17	OPERATORE ESPERTO	VDT
7	OPERATORE ESPERTO	OPE
1	OPERATORE ESPERTO	OPM
1	OPERATORE ESPERTO	VDT/MES
20	ISTRUTTORE	VDT
8	ISTRUTTORE	OPM
10	ISTRUTTORE	ATE/VDT
7	ISTRUTTORE	INS
13	FUNZIONARIO	VDT
3	FUNZIONARIO	OPM/VDT
1	FUNZIONARIO	MXX/VDT
2	FUNZIONARIO	ATE/VDT
2	ISTRUTTORE A TEMPO DETERMINATO	VDT
4	OPERATORE ESPERTO (CANTIERE OVER 58)	OPE
1	OPERATORE ESPERTO (CANTIERE OVER 58)	MXX/VDT
3	OPERATORE ESPERTO (LPU)	OPE
1	OPERATORE ESPERTO (TIROCINIO)	OPE
1	OPERATORE ESPERTO (PASS)	VDT
1	OPERATORE ESPERTO (LPU)	VDT
1	ISTRUTTORE (INTERINALE)	ATE/VDT
1	ISTRUTTORE (INTERINALE)	INS
1	OPERATORE ESPERTO (INTERINALE)	MXX

Legenda: VDT – videoterminalista; ATE – amministrativo tecnico; OPM – operatore polizia municipale; AMM – amministrativo; MXX – lavoratore trasversale senza mansione definita univocamente; OPE – operai; INS – insegnante; MES – messo